

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA DI BALERNA

Art. 1

Composizione

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'Istituto.

Art. 2

Diritto di voto

In assemblea ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto ad un unico voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'Istituto.

Art. 3

Compiti

L'assemblea dei genitori ha i seguenti compiti:

- approva il regolamento ed eventuali modifiche,
- nomina il comitato e il suo presidente,
- nomina i suoi rappresentanti in commissioni di studio o consultative,
- elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto,
- promuove serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti al scuola,
- discute problemi concernenti i rapporti fra scuola e allievi e fra scuola e famiglia presentando eventuali proposte al Consiglio di Direzione,
- discute problemi concernenti l'attività culturale parascolastica dell'istituto con particolare riferimento ai rapporti con l'ambiente sociale presentando eventuali proposte al Consiglio di Direzione.

Art. 4

Comitato

Il comitato è l'organo esecutivo dell'assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi.

Si compone da 7 a 11 membri tenendo conto, possibilmente, della rappresentanza di ogni Comune del comprensorio e delle singole classi.

Esso sta in carica un anno scolastico e i suoi membri sono rieleggibili.

Per lo svolgimento delle proprie mansioni può far capo alla segreteria della scuola.

Nomina al suo interno un vicepresidente, un segretario e un cassiere.

Sottopone all'assemblea il programma di attività, per quanto non previsto dal regolamento.

Studia ed elabora le proposte votate dall'assemblea ogniqualvolta lo ritiene necessario o su richiesta.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 5
Convocazioni

L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico. Essa è convocata dal presidente uscente che la dirige fino al rinnovo delle cariche.

L'assemblea dei genitori è convocata dal Comitato tutte le volte che lo ritiene necessario o su richiesta di 1/10 degli aventi diritto di voto

Consiglio di Direzione e Consiglio di Istituto possono presentare al comitato richieste motivate di convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata ai genitori almeno otto giorni prima, salvo in caso di particolare urgenza.

Art. 6
Deliberazioni

L'assemblea può validamente deliberare con qualsiasi numero di presenti, unicamente sugli oggetti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 7
Elezioni

Le candidature alla carica di presidente e di membro del comitato devono essere presentate al presidente uscente prima dell'assemblea o, al più tardi, all'inizio della discussione di questa trattanda.

I candidati devono dichiarare l'accettazione della candidatura

Su richiesta della maggioranza, le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità decide la sorte.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei genitori del 21 aprile 1983, 10 maggio 1983 e 25 ottobre 2000.